


COMMENTO AL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)**





Premessa

Il presente documento è stato realizzato dall'Unità di crisi costituita da Anffas per l'emergenza COVID 19 e vuole fornire una prima lettura del Decreto Legge del 17 marzo 2019, n. 18, conosciuto come "Decreto Cura Italia".

Il decreto, infatti, è stato reso pubblico nella notte tra il 17 ed il 18 marzo ed è già in vigore, salvo quelle che saranno le eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge da parte del Parlamento.

L'attenzione in tale documento è stata posta nell'individuare le norme che più hanno diretta attinenza alle esigenze:

- delle persone con disabilità;
- dei genitori e dei familiari delle persone con disabilità;
- dei servizi in favore delle persone con disabilità;
- degli enti che erogano servizi in favore delle persone con disabilità, sia rispetto alla corretta gestione delle emergenze del momento (approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale) sia al sostegno economico che essi possono ricevere sia anche rispetto al loro eventuale essere Enti del Terzo Settore (con particolare riguardo alla gestione dei loro adempimenti fiscali e giuridici, inclusa l'attuazione della Riforma del Terzo Settore).

Pertanto, si è ritenuto opportuno creare due colonne, inserendo a sinistra il testo integrale degli articoli di interesse Anffas, e a destra, solo in corrispondenza di ciascuno di essi, i commenti. È stato altresì predisposto un documento più lungo, contenente l'integrale testo ufficiale del decreto legge, comunque strutturandolo nella stessa maniera del presente.

Infine si è ritenuto di creare una tabella riepilogativa delle agevolazioni lavorative riconosciute dal decreto legge per i lavoratori con disabilità ed i familiari che si prendono cura di minori o di persone con disabilità (minori e maggiorenni).

Buona lettura!

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas



Sommario

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale.....	5
Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)	5
Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)	7
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)	9
Titolo II - Misure a sostegno del lavoro	11
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario).....	11
Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga).....	15
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)	18
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	23
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)	23
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)	27
Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)	29
Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici).....	31
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile).....	32
Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)	33
Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)	35

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)	36
Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.....	39
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.....	39
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)	39
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)	40
Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)	47
Titolo V - Ulteriori disposizioni	48
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)	48
Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)	51
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)	62
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)	63
Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)	66
TABELLE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ E FAMILIARI DI MINORI E DI PERSONE CON DISABILITÀ	70

Titolo I - Misure di potenziamento del Servizio sanitario Nazionale

Omissis

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.</p>	
<p>2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.</p>	

<p>3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.</p>	
<p>4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.</p>	
<p>5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e socio-sanitari.</p>	<p>La norma va intesa nel senso che devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale (guanti, ecc..) anche ai medici e agli operatori sanitari e socio-sanitari dei servizi privati, accreditati e non. Infatti i medici ed operatori di tali servizi svolgono compiti di alto rischio e devono anche garantire la possibilità di poter operare a garanzia dell'intera utenza.</p> <p>Quindi si deve compulsare l'azienda Sanitaria di riferimento perché richieda ciò ad Invitalia.</p> <p><u>N.B. Per le mascherine si veda il successivo articolo 16.</u></p>
<p>6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La</p>	

<p>gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.</p>	
<p>7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Omissis

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.</p>	<p>Data la grande difficoltà a reperire mascherine e dispositivi di protezione individuale si è stabilito che possono essere prodotti ed immessi in commercio tali prodotti anche in deroga alle vigenti disposizioni ordinarie. Per fruire della deroga i produttori di mascherine e di dispositivi di protezione individuale, nonché chi li importa e li immette in commercio devono seguire una procedura specifica a garanzia della sicurezza nell'utilizzo degli stessi.</p>

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni

Questa la procedura:

- 1) Il produttore o importatore deve inviare all'Istituto Superiore della Sanità in caso di mascherine chirurgiche, o all'INAIL, in caso di altri dispositivi di protezione individuale un'autocertificazione con la quale vengono attestate le caratteristiche tecniche dei prodotti che si vogliono realizzare o immettere nel mercato;
- 2) Entro e non oltre i 3 giorni successivi all'invio dell'autocertificazione di cui al punto 1), i produttori e gli importatori devono trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità, in caso di mascherine, o all'INAIL, in caso di altri dispositivi di protezione individuale, ogni elemento utile alla validazione dei prodotti;
- 3) Entro i successivi ulteriori 3 giorni, l'Istituto Superiore della Sanità, per quanto riguarda le mascherine, e l'Inail, per quanto riguarda gli altri dispositivi di protezione individuale, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alle norme vigenti.

Quindi, in sede di acquisto di tali prodotti, occorre accertarsi che vi sia il placet dell'Istituto Superiore della Sanità, per le mascherine chirurgiche, o dell'Inail, per i dispositivi di protezione individuale.

dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,</p>	<p>I lavoratori che nello svolgimento delle loro attività lavorative, sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, possono usare come dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio anche prive del marchio CE previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità.</p> <p>N.B. la norma fa riferimento alle mascherine il cui uso è disciplinato nell'art. 34 comma 3 del d.l. n. 9/2020, che però si</p>

<p>n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.</p>	<p>occupa solo di operatori sanitari. Data la più ampia indicazione del comma dell'articolo 16 del DL. 18/2020 si ritiene che il rinvio a tale articolo 34 sia solo rispetto alla tipologia di mascherine e non di lavoratori.</p>
<p>2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.</p>	<p>Per quanto riguarda i semplici cittadini che non sono sul posto di lavoro la norma prevede che si possono usare mascherine chirurgiche prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme.</p> <p>Quindi non serve la previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità come quando le mascherine si usano durante il lavoro.</p>

Omissis

Titolo II - Misure a sostegno del lavoro

Capo I - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

TESTO	COMMENTO
<p>1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.</p>	<p>Questo articolo inserisce più che altro disposizioni per l'accesso al c.d. "Trattamento ordinario di integrazione salariale" che però spetta alle specifiche aziende indicate nell'articolo 10 della Legge n. 148/2015 (imprese industriali manifatturiere, di escavazione, ecc.) e l'accesso al c.d. "assegno ordinario di integrazione salariale" che spetta ai dipendenti i cui datori di lavoro accedono ai Fondi di solidarietà bilaterale (creati con decreto ministeriale o alternativi)</p>
<p>2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la</p>	<p>Ma, al comma 5, è previsto che per tale eccezionale situazione viene dato l'assegno ordinario anche a dipendenti dei datori di lavoro che accedono al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) di cui all'articolo 29 della Legge n. 148/2015), ossia fuori dal campo di applicazione delle misure sopra dette, quando si occupano mediamente più di 5 dipendenti, inclusi gli apprendisti (in questo</p>

consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

caso la norma richiede che tale limite fosse già rispettato alla data del 23.02.2020).

L'assegno corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al singolo lavoratore per le ore non prestate, con un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro in percentuale (dal 9% in su) rispetto alla retribuzione globale.

Il datore di lavoro può anche chiedere all'Inps di versare direttamente la prestazione al lavoratore.

N.B. occorre ricordare che se i datori di lavoro accedono ai pagamenti per i centri diurni chiusi come previsto dall'articolo 48, non possono accedere al FIS

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai

lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Omissis

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p>	<p>I datori di lavoro del Terzo Settore che non accedono alle tutele di integrazione salariale possono vedersi riconoscere dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga per la durata della sospensione dell'attività lavorativa e comunque per non oltre 9 settimane. Quindi, l'accesso è stato esteso dalle imprese, piccoli imprenditori e cooperative sociali, anche a tutti gli altri enti del terzo settore esclusivamente per tale periodo e per l'emergenza in atto.</p> <p>N.B. Occorre ricordare che se i datori di lavoro accedono ai pagamenti per i centri diurni chiusi come previsto dall'articolo 48, non possono accedere al FIS,</p>

<p>2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.</p>	
<p>3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province</p>	

<p>autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.</p>	
<p>5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.</p>	
<p>6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p>	
<p>7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Omissis

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è</p>	<p><u>Occorre dividere i benefici di tale articolo per categorie di lavoratori</u> <u>I dipendenti del settore privato che sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12</u>, in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto a fruire, in maniera continuativa o frazionata, anche alternativamente tra loro, di un congedo fino 15 giorni con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa. Se già</p>

riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

tali genitori fruivano del congedo parentale ordinario, quest'ultimo è convertito per il periodo di emergenza in quello adottato con tale misura eccezionale, non computabili quindi ai fini dei limiti del congedo parentale ordinario. **Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

Coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12,

in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto, a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. **Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

I lavoratori autonomi che sono iscritti all'Inps e sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12,

in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro svolto. **Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro**

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di

genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Tutti lavoratori di cui sopra possono godere dei suddetti benefici anche per figli superiori ai 12 anni, se questi hanno la certificazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 e non stanno frequentando strutture educative, scolastiche e centri diurni la cui attività è sospesa. Tutto ciò sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. **Si ricordi che per i lavoratori che assistono persone con disabilità grave (art. 3 c. 3 Legge n. 104/1992) vi è anche la previsione dell'estensione delle giornate di permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992 (si veda sul punto successivo articolo 24)**

N.B. Per tutti i lavoratori di cui sopra, in alternativa si applica il bonus del comma 8

I dipendenti del settore privato che sono genitori (o affidatari) di figli (non disabili) tra i 12 ed i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche frequentate dai figli, senza però corresponsione di indennità e di contributi figurativi. **Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o**

<p>sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>	<p>cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore</p>
<p>7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.</p>	
<p>8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.</p>	<p>Per tutti i lavoratori di cui sopra (ad eccezione dei genitori di figli tra i 12 e 16 anni) in alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus fino a 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting.</p> <p>Si applica solo se nel nucleo familiare in cui non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p>
<p>9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p>	<p><u>I lavoratori autonomi non iscritti all'Inps che sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12 o di persone con disabilità (certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, con o senza gravità)</u> possono avere il bonus fino a 600,00 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per sopperire alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e dei centri diurni. Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o</p>

	cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.	
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.	
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>	<p><u>Tutti coloro che godono dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l'assistenza di una persona con disabilità grave</u> possono fruire di ulteriori 12 giorni da fruire tra marzo ed aprile 2020.</p> <p>Quindi spettano sempre i 3 giorni per marzo e 3 giorni per aprile, oltre ulteriori 12 giorni in totale da fruire tra marzo ed aprile. In sostanza tra marzo ed aprile 2020 si potranno fruire fino a 18 giorni di permessi giornalieri retribuiti</p>
<p>2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità</p>	<p>N.B. il personale sanitario può fruire dei permessi compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del SSN impegnati nell'emergenza COVID-19</p>
<p>3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

TESTO**COMMENTO**

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui

I lavoratori dipendenti del settore pubblico che sono genitori (o affidatari) di figli fino a 12 anni per il fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche delle scuole hanno diritto a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo fino a 15 giorni, in maniera continuativa o frazionata, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa. Se già tali genitori fruivano del congedo parentale ordinario, quest'ultimo è convertito per il periodo di emergenza in quello adottato con tale misura eccezionale, non computabili quindi ai fini dei limiti del congedo parentale ordinario. **Il limite dei 12 anni non si applica per i figli (o affidati) che abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992.**

Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore

N.B. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus fino a 1.000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per sopperire alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e dei centri diurni. **Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici,**

al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

degli infermieri, dei tecnici, dei tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, e operatori socio-sanitari, nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza COVID-19 (per tali persone vi è a procedura specifica da seguire ai sensi del comma 4 dell'articolo 25).

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p>	
<p>2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.</p>	<p>I lavoratori con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 ed i lavoratori per i quali i competenti organi medico legali attestano una condizione di rischio per immunodepressione, per esiti da patologie oncologiche o per lo svolgimento delle relative terapie salvavita possono assentarsi dal lavoro sino al 30 aprile dietro specifica prescrizione delle competenti autorità sanitarie.</p> <p>In tal caso, l'assenza è equiparata a ricovero ospedaliero e quindi è coperta da retribuzione.</p>

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

<p>6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	
<p>7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	

Omissis

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

TESTO	COMMENTO
<p>1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".</p>	<p>E' posticipato al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale hanno la possibilità di adeguare il loro statuto alle previsione della Riforma del Terzo Settore secondo le procedure semplificate (ossia con un'assemblea avente i quorum costitutivi e deliberativi ordinari), in caso di modifiche non facoltative, ma solo "obbligatorie" o "derogatorie"</p>
<p>2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata</p>	<p>È posticipato al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese sociali hanno la possibilità di adeguare il loro statuto alle previsione della Riforma del Terzo Settore secondo le procedure</p>

in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

semplificate (ossia con un’assemblea avente i quorum costitutivi e deliberativi ordinari), in caso di modifiche non facoltative, ma solo “obbligatorie” o “derogatorie”

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) per le quali scade l’approvazione del bilancio durante il periodo di emergenza hanno la possibilità di approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020

Omissis

Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori domestici sono sospesi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, salvo ulteriore differimento.</p> <p>Questa norma impatta su alcune famiglie che hanno collaboratori inquadrati con il CCNL relativo al lavoro domestico o su enti del terzo settore che hanno attivato esperienze di co-housing ai sensi della Legge n. 112/2016 (sul “durante noi, dopo di noi”) e per alcuni interventi hanno dovuto assumere in base a tale contratto</p>
<p>2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.</p>	

Omissis

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p>	<p>I dipendenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 o i dipendenti che assistono persone con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, hanno diritto, fino al 30 aprile 2020, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working).</p>
<p>2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81</p>	<p>I lavoratori dipendenti del settore privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accesso al lavoro agile (smart working).</p> <p>N.B. Si ritiene che tale diritto sia pensato per chi non ha la certificazione ai sensi di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992, perché, in tal caso, il diritto è riconosciuto in maniera piena secondo la disposizione letterale dell'art. 39 comma 1.</p>

Omissis**Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)**

TESTO	COMMENTO
<p>1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.</p>	<p>Invitalia erogherà 50 milioni di euro alle imprese perché possano comprare dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale</p> <p>Ma non si comprende come le imprese poi possano accedere a ciò in tempi rapidi</p>
<p>2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione</p>	

organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Omissis

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.</p>	<p>L'attività dei centri diurni per persone con disabilità di ogni tipo è sospesa dal 17 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e le assenze da tali centri in tale periodo di emergenza non viene computata ai fini delle dimissioni della persona con disabilità dal servizio.</p> <p>N.B. per il pagamento agli enti gestori dei servizi non resi si veda quanto previsto dall'art. 48 comma 2.</p> <p>L'azienda sanitaria del territorio può concordare con i gestori dei centri socio-sanitari e sanitari, l'attivazione di <u>interventi indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario</u>, sempre che la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione dell'ente privato permettano il rispetto delle misure di contenimento del contagio.</p> <p>N.B. non si prevedono accordi con gestori di altri tipi di centri diurni socio-assistenziali ecc., ma questi possono semmai concorrere alla erogazione delle prestazioni domiciliari secondo quanto previsto dal successivo art. 48;</p> <p><u>Per altre prestazioni domiciliari si veda invece l'art. 48</u></p>

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

I genitori delle persone con figli con disabilità (quindi anche senza connotazione di gravità) che abbiano vista sospesa la frequenza dei centri diurni potranno comunque, al di là degli altri benefici di lavoro agile (smart working), di fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 o del congedo parentale eccezionale di cui all'articolo 23 o qualora non vi fosse la possibilità di tutto ciò, astenersi dall'andare al lavoro senza essere licenziati per giusta causa, laddove comunichino preventivamente al datore di lavoro la necessità di rimanere ad accudire la persona con disabilità che non può più frequentare uno dei centri che ha appunto vista sospesa l'attività.

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le</p>	<p>In virtù della chiusura dei servizi educativi, delle scuole e dei centri diurni, le pubbliche amministrazioni (Comuni, Consorzio dei Comuni, ecc..) forniscono, avvalendosi del personale che già era impiegato nei ridetti servizi, <u>prestazioni individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgevano i servizi sospesi (ma in questo caso, senza ricreare aggregazione).</u></p>

pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

La conversione dei servizi può aversi attraverso coprogettazione con gli enti gestori, adottando specifici protocolli per garantire la massima tutela degli utenti e dei lavoratori. Occorre perciò comprendere sui territori come questo si intende garantire.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo

Durante la sospensione delle attività dei centri sono garantiti agli enti gestori privati i pagamenti che le pubbliche amministrazioni avevano inserito nel bilancio preventivo. Quindi in sostanza gli enti vengono pagati "vuoto per pieno".

Qualora ci fosse una conversione del servizio, le pubbliche amministrazioni considereranno in una prima quota quanto effettivamente erogato in forma diversa ed in una seconda quota quanto rimarrebbe di differenza rispetto all'iniziale previsione del servizio ordinario, al netto di eventuali minori entrate per il servizio alternativo.

svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Omissis

Titolo IV - Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Omissis

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

TESTO	COMMENTO
1.I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali	Il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli inerenti i contributi previdenziali

ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

ed assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria) sono prorogati dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

N.B. Rimane ferma comunque la norma di maggior favore per i casi previsti dal successivo articolo 62.

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

TESTO	COMMENTO
<p>1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";</p>	<p>I versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per premi per l'assicurazione obbligatoria ed i versamenti per la ritenuta alla fonte sono sospesi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 anche per soggetti che svolgono attività di "assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili", per Onlus per organizzazioni di volontariato (ODV), per associazioni di promozione sociale (APS) che esercitano in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p>	

- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

I versamenti dovranno essere poi fatti senza sanzioni o interessi o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero attraverso rateizzazione per massimo 5 rate mensili.

N.B. Le associazioni sportive dilettantistiche avranno la sospensione fino al 31 maggio 2020 e dovranno provvedere a pagare in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero con una rateazione fino a 5 mesi.

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al

comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Omissis

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>	<p>Per chi esercita attività di impresa (oltre che un'arte o professione) con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente sono sospesi i pagamenti in autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione del versamento dell'Iva per chi ha domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza si applica anche se si hanno ricavi o compensi superiori al limite suddetto il Versamento dell'IVA.</p>
<p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e</p>	<p>I versamenti potranno effettuarsi, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio o rateizzando a partire da maggio per massimo cinque rate mensili.</p> <p>N.B. Restano ferme le norme di maggior favore previste per le "zone rosse" di febbraio secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell'economie e delle finanze del 24</p>

comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di

febbraio 2020, nonché la rimessione in termini (con spostamento della scadenza dal 16 marzo al 20 marzo 2020) per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quindi contributi e premi Inail) che dovevano essere fatti da chi non rientra nella previsione generale di cui sopra.

pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente non assoggettano a ritenute d'acconto i ricavi ed i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni da lavoro dipendente o assimilato

Omissis**Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)**

TESTO	COMMENTO
<p>1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Per le imprese (oltre che per chi esercita un'arte o professione) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di quanto speso per sanificare gli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p> <p>Ci sarà un successivo decreto ministeriale che stabilirà i criteri e le modalità per accedere a tale credito di imposta.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.</p>	

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Omissis

Titolo V - Ulteriori disposizioni

Capo I - (Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

Omissis

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

TESTO	COMMENTO
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi	

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Le Associazioni (anche senza personalità giuridica) e le Fondazioni che non abbiano previsto (nei loro statuti o regolamenti) sedute assembleari e di organi in videoconferenza possono ugualmente adottare tale modalità per tutto il periodo dello stato di emergenza sanitaria.

Ciò è consentito purché si possano identificare con certezza i partecipanti e dare adeguata pubblicità della seduta.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Omissis

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.</p>	<p>Dal 9 marzo al 15 aprile sono sospesi i termini per fare impugnazioni giudiziali, al tempo stesso non si trattano udienze per interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, se non vi è una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame della persona con disabilità non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.</p>
<p>2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle</p>	<p>Nel periodo tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020 sarà limitato l'accesso agli uffici giudiziari (e quindi anche agli uffici di volontaria giurisdizione) in base a quanto stabilito dai capi degli uffici giudiziari del territorio, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti.</p>

Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la

dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la

Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente

mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le

modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del

predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Omissis

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

TESTO	COMMENTO
<p>1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</p>	<p>La validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza alla data del 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020</p> <p>N.B. Si ricordi che l'articolo 12 del D.L. 9/2020 ha previsto che la tessera sanitaria scaduta o in scadenza ha la validità prorogata al 30 giugno 2020</p>

Omissis

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

TESTO	COMMENTO
<p>1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Viene stabilito che le assemblee per l'approvazione dei bilanci delle società (incluse le cooperative sociali) possono essere convocate in deroga alle norme del codice civile e alle previsioni statutarie entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.</p>
<p>2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la</p>	<p>Nello specifico, le assemblee per le cooperative sociale possono anche essere svolte, in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano però l'identificazione dei partecipanti e la loro corretta partecipazione. Può anche prevedersi un'assemblea in presenza, ma con voto a distanza di alcuni partecipanti.</p>

necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e

alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di

<p>emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.</p>	
<p>8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

Omissis

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)

TESTO	COMMENTO
<p>1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.</p>	<p>Le istituzioni scolastiche statali dovranno potenziare o dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;</p>
<p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti</p>	

digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza,

le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

TABELLE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER PERSONE CON DISABILITÀ E FAMILIARI DI MINORI E DI PERSONE CON DISABILITÀ

BENEFICIO	FRUITORI	CONDIZIONI /EVENTI PER APPLICAZIONE	MODALITÀ DI FRUIZIONE	CONTENUTO DEL BENEFICIO	ESCLUSIONI
Congedo fino a 15 giorni	Dipendenti del settore privato	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	In maniera continuativa o frazionata, anche in via alternata tra i due genitori	Riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps	Se genitori (o affidatari) I minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	Anche in via alternata tra i due genitori	Riconoscimento di un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell'indennità di maternità	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	I lavoratori autonomi che sono iscritti all'Inps	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	Anche in via alternata tra loro	Riconoscimento di un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro svolto.	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	Dipendenti del settore pubblico	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	In maniera continuativa o frazionata, anche in via alternata tra i due genitori	Riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Non si applica anche se uno o entrambi i genitori stanno già fruendo di analoghi benefici
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			

BENEFICIO	FRUITORI	CONDIZIONI /EVENTI PER APPLICAZIONE	MODALITÀ DI FRUIZIONE	CONTENUTO DEL BENEFICIO	ESCLUSIONI
Bonus per baby- sitting (alternativo al congedo di 15 giorni)	Dipendenti del settore privato	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia	Corresponsione di un bonus fino a 600,00 euro per l'acquisto di servizi di baby by-sitting	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps	Se genitori (o affidatari) I minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia	Corresponsione di un bonus fino a 600,00 euro per l'acquisto di servizi di baby by-sitting	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	I lavoratori autonomi che sono iscritti all'Inps	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica	Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia	Corresponsione di un bonus fino a 600,00 euro per l'acquisto di servizi di babyby-sitting	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni			
	Dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitario, nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza COVID-19		Presentazione domanda tramite canali telematici dell'Inps	Corresponsione di un bonus fino a 1.000 euro per l'acquisto di servizi di baby – sitting	
	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica				

BENEFICIO	FRUITORI	CONDIZIONI /EVENTI PER APPLICAZIONE	MODALITÀ DI FRUIZIONE	CONTENUTO DEL BENEFICIO	ESCLUSIONI
Bonus per Baby sitting	Lavoratori autonomi non iscritti all'Inps	Se genitori (o affidatari) di minori di anni 12 che rimangono a casa per la sospensione dell'attività educativa e scolastica /previa comunicazione da parte delle casse previdenziali del numero dei fruitori	Il bonus viene erogato mediante libretto famiglia	Corresponsione di un bonus fino a 600,00 euro per l'acquisto di servizi di baby by-sitting	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore
		Se genitori (o affidatari) di figli di qualsiasi età con disabilità grave (art. 3. c. 3 L. n. 104/1992) rimasti a casa per chiusura servizi educativi, scuola o centri diurni /previa comunicazione da parte delle casse previdenziali del numero dei fruitori			
Assenza giustificata dal lavoro senza indennità e contributi	Dipendenti del settore privato	Se genitori (o affidatari) di figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni rimasti a casa per chiusura dei servizi educativi e delle scuole		L'assenza dal lavoro viene considerata come dovuta a causa di forza maggiore e quindi vi è il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione al posto di lavoro	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore
	Dipendenti del settore pubblico	Se genitori (o affidatari) di figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni rimasti a casa per chiusura dei servizi educativi e delle scuole		L'assenza dal lavoro viene considerata come dovuta a causa di forza maggiore e quindi vi è divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro	Non si applica se nel nucleo familiare vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore. Non si applica anche se uno o entrambi i genitori stanno già fruendo di analoghi benefici

BENEFICIO	FRUITORI	CONDIZIONI /EVENTI PER APPLICAZIONE	MODALITÀ DI FRUIZIONE	CONTENUTO DEL BENEFICIO	ESCLUSIONI
Assenza giustificata dal lavoro	Dipendenti pubblici e privati con disabilità grave			Assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero e quindi con diritto alla retribuzione	
	Dipendenti pubblici e privati senza disabilità grave	Se hanno una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, certificata dai competenti organi medico- legali		Assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero e quindi con diritto alla retribuzione	
Estensione dei giorni per permessi di cui alla Legge n. 104/1992	Coloro che già usufruiscono dei permessi ai sensi della legge n. 104/1992 con le medesime modalità			Ai 3 giorni di permesso retribuito per marzo 2020 e aprile 2020 si aggiungono ulteriori complessivi 12 giorni. Quindi si potrà fruire di un totale di 18 giorni	La fruizione da parte del personale sanitario è riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID -19
Smart working	I dipendenti con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 o i dipendenti che assistono persone con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992		Secondo le modalità ordinarie per accedere al lavoro agile	Diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile	Non è possibile se il lavoro agile non è compatibile con le caratteristiche della prestazione
	I lavoratori dipendenti del settore privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa (quindi senza certificazione di cui all'art. 3 c. 3 legge n. 104/1992)		Secondo le modalità ordinarie per accedere al lavoro agile	Priorità nell'accesso al lavoro agile	



www.anffas.net



nazionale@anffas.net



<https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz/>